

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune»

del 30 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune»,
depositata il 10 settembre 2009²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 2010³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 10 settembre 2009 «Per giochi in denaro al servizio del bene comune» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 106 Giochi in denaro

¹ I giochi in denaro autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni devono essere al servizio dell'utilità pubblica.

² La Confederazione e i Cantoni, nonché i Cantoni fra di loro, coordinano le loro politiche in materia.

³ Provvedono a prevenire la dipendenza dal gioco.

Art. 106a (nuovo) Case da gioco

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulle case da gioco.

² Rilascia le concessioni per l'apertura e la gestione delle case da gioco tenendo conto delle condizioni regionali. Ne assicura la vigilanza.

³ Riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; l'aliquota è fissata dalla legge e deve adempiere i requisiti di utilità pubblica. Questa tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

¹ RS 101

² FF 2009 6125

³ FF 2010 7023

Art. 106b (nuovo) Lotterie e scommesse

¹ La Confederazione stabilisce i principi applicabili alle lotterie e alle scommesse professionalmente organizzate. Per il resto, sono competenti i Cantoni.

² I Cantoni autorizzano lo svolgimento di lotterie e scommesse professionalmente organizzate, nonché dei giochi organizzati dai gestori. Ne assicurano la vigilanza.

³ Gli utili delle lotterie e delle scommesse professionalmente organizzate sono destinati integralmente a scopi di utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

Art. 2

¹ Se non è ritirata, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente al controprogetto (decreto federale del 29 settembre 2011⁴ concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica) secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

² L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 30 settembre 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

⁴ FF 2011 6575